



CORTE D'APPELLO DI MILANO

PRESIDENZA

Provvedimento 4367/pres/2020

Milano, 15 maggio 2020

Il Presidente della Corte di Appello

visto il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus 19”* (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 53 del 2 marzo 2020);

visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”* (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 60 dell'8 marzo 2020);

visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (*“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19”*);

visto il testo del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

visto il DPCM 8 marzo 2020 - che raccomanda (art. 3 lett. C) di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari – nonché il D.P.C.M. 16 aprile 2020, che pure limita gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e riafferma il divieto di affollamento e la necessità di mantenere adeguate distanze interpersonali e il D.P.C.M. 26 aprile 2020;

lette le delibere del C.S.M. 5 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 27 marzo 2020 (prot. P5102/2020 – Pratica num. 186/VV/2020);

visto il decreto del Direttore Generale S.I.A. del 10 marzo 2020;

vista la Direttiva del 16/3/2020 della Direzione organizzazione giudiziaria, Ministero della Giustizia recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

vista la legge 24 aprile 2020 n. 27;

visto il Decreto Legge 30 aprile 2020 n. 28 recante *“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”*;

richiamati i provvedimenti organizzativi del 4 marzo 2020 prot. 2420, del 13 marzo 2020 Prot. 2817/Pres/2020, del 20 marzo 2020 NDS 9/2020, del 26 marzo 2020 prot. 211, del 6 aprile 2020 Prot. 3055/2020, dell'11 maggio 2020 NDS 16/2020 riguardanti la limitazione e la regolamentazione dell'accesso del pubblico agli Uffici Giudiziari, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici e la costituzione di presidi amministrativi per garantire, per quanto possibile, la continuità e l'efficienza delle attività essenziali del servizio giustizia;

richiamate le linee guida adottate il 13 marzo 2020 ed il 10 aprile 2020;

preso atto che con D.L. n. 23/2020 è stato prorogato il termine di sospensione per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti (ferme le eccezioni legislativamente indicate) dal 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020 e con il D.L. 30 aprile 2020 n. 28 è stata prorogata la data ultima del periodo emergenziale dal 30 giugno al 31 luglio 2020;

premesso che la delibera del C.S.M. 27/3/2020, nel dare indicazioni attuative del decreto legge, prevede l'adozione del provvedimento del Capo dell'Ufficio previa procedura partecipativa semplificata;

sentito il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia anche come tramite dell'Autorità sanitaria regionale, il Procuratore Generale ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, anche in rappresentanza dei Consigli

dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, nonché i Presidenti delle Camere Penali del Distretto;

sentiti tutti i Presidenti di sezione dei settori civile e penale, nonché il Dirigente Amministrativo e i Direttori Coordinatori Amministrativi dei settori civile e penale;

svolta la necessaria interlocuzione con le rappresentanze sindacali nella riunione del 7/5/2020 e nella Conferenza Permanente del 30/04/2020,

ritenuta la necessità di adottare misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, evitare assembramenti all'interno degli Uffici Giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone;

ADOPTA

ai sensi dell'art. 83, comma 7, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dal D.L. n. 28/2020, le seguenti

LINEE GUIDA

vincolanti per la trattazione degli affari giudiziari e la trattazione dei processi che rimarranno in vigore sino al 31 luglio 2020 o altra data anteriore o posteriore che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria.

Premessa

Il Distretto della Corte di Appello di Milano è uno dei territori italiani nei quali l'emergenza pandemica ha avuto una rilevante incidenza e l'evolversi più recente della situazione epidemiologica - così come emerge dalle proiezioni sulla prosecuzione del contagio - seppur in un trend a tratti moderatamente positivo, impone di mantenere misure di particolare cautela al fine di meglio fronteggiare la situazione, impedire il sorgere o il permanere di focolai epidemici e pervenire nel modo più efficace e celere alla fase post-emergenziale.

Gli interventi richiesti sono su più livelli perché vi è la necessità di contemperare, su di un piano di bilanciamento, diverse esigenze e i diversi interessi. In particolare si ricorda l'esigenza di adottare misure di distanziamento sociale e di protezione, idonee a contrastare la diffusione dell'epidemia e salvaguardare la salute degli operatori e di tutti gli utenti del sistema giustizia; l'esigenza di garantire

comunque, nei limiti previsti, il funzionamento del sistema giustizia, quale servizio pubblico essenziale a garanzia dei cittadini e, infine, l'esigenza di garantire sempre il diritto di difesa e del contraddittorio quali istituti costituzionalmente previsti come elementi costitutivi ed imprescindibili del sistema giustizia di un Paese civile.

Nelle linee guida del 13 marzo e del 10 aprile 2020 si è ritenuto di indicare come termine del periodo di massima cautela quello del 31 maggio 2020: termine che si intende ribadire per le ragioni sopra esposte.

Per il periodo 1 giugno – 31 luglio 2020, invece, si intende procedere ad una graduale ripresa dell'attività giudiziaria in termini più ampi rispetto alla fase precedente, confidando in un'evoluzione positiva della situazione, ma sempre con estrema cautela, monitorando la situazione giorno per giorno al fine di adeguare tempestivamente le linee guida in ragione degli eventuali mutamenti - siano essi positivi che negativi – e dell'esperienza acquisita, avendo come obiettivo primario ed imprescindibile la tutela della salute degli operatori.

La suddivisione delle indicazioni per settori (civile, lavoro, famiglia e penale) risponde all'esigenza di calibrare e declinare le stesse in modo più consono alle diverse esigenze che i vari settori presentano: a tal fine si è ritenuto di riconoscere, entro le coordinate dettate dalle linee guida, una certa autonomia gestionale ai presidenti di sezione (con i quali si è avuta una continua e costante interlocuzione), ai quali è demandata la diretta responsabilità organizzativa.

Infine va segnalato che nell'elaborazione delle presenti linee guida si è anche tenuto conto di tutti i fattori che condizionano l'organizzazione giudiziaria come quelli logistici, informatici e del personale amministrativo.

SETTORE CIVILE

1. CAUSE DEL SETTORE CIVILE ORDINARIO

1.a Periodo sino al 31 maggio 2020

Tutti i processi civili - ad eccezione di quelli che rivestono il carattere dell'urgenza indicati dall'art. 83 comma 3 lett a) del Decreto legge n. 18/2020 convertito in legge il 24 aprile 2020 con la legge 27/2020 e quelli di cui al paragrafo 1.a.1 che segue - sono rinviati a data successiva al **31 luglio 2020** con provvedimenti assunti in via preventiva dai Presidenti di sezione - utilizzando i modelli predisposti dalla STO ovvero dai Magistrati ovvero altri di adattamento di tali modelli a situazioni particolari - che verranno comunicati alle parti dalla cancelleria in via telematica.

I rinvii dovranno essere disposti in modo graduale, tale da non rallentare ulteriormente l'attività giudiziaria una volta superato il periodo emergenziale in atto, eventualmente prevedendo, se del caso, anche udienze accorpate con maggior numero di procedimenti nella finalità di contenere e riassorbire i differimenti resi necessari dall'emergenza sanitaria in atto. In ogni caso va garantito il minor disagio e pregiudizio possibile nel medio periodo per le parti processuali.

Ogni sezione tratterà i procedimenti urgenti di competenza. I Presidenti di sezione, previa consultazione anche telematica dei consiglieri, dovranno indicare con cadenza settimanale i turni dei magistrati (collegi, con previsione anche del supplente) destinati a garantire (prevalentemente da remoto) le udienze e i provvedimenti urgenti ed indifferibili, assicurando un'equa rotazione e le necessarie sostituzioni. Il provvedimento dovrà essere comunicato alla presidenza della Corte.

I magistrati non impegnati nei turni (come titolari o supplenti), se non in ferie, sono comunque in servizio e saranno impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell'eventuale arretrato, nonché nello studio e nella preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione o, ancora, nell'attività di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

1.a.1 - Indicazione dei procedimenti urgenti

Tra i procedimenti urgenti da trattare rientrano quelli di cui agli artt. 283 - 351 e 373 c.p.c., i procedimenti giunti a precisazione delle conclusioni - salva diversa indicazione del Presidente del collegio per singoli casi -, nonché quelli che presentano carattere di urgenza la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza sarà pronunciata per le cause non iniziate dal Presidente di sezione con decreto non impugnabile, mentre per le cause già iniziate sarà fatta dal Presidente del collegio, con decreto non impugnabile, salva sempre la possibilità di valutare il rinvio ove, in

presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo. Nella dichiarazione di urgenza i soggetti a ciò deputati dovranno tenere conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione all'interesse specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riguardo a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento.

Per i procedimenti ex artt. 18 e 22 R.D. n. 267/1942, l'eventuale urgenza sarà valutata nei termini di cui sopra.

Quanto ai procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. gli stessi verranno trattati alla prima udienza di merito, salvo che il difensore proponga ricorso ex art. 351 c.p.c.

Con riferimento, invece, ai procedimenti ex art. 351 c.p.c. la discussione sulla sospensiva della sentenza impugnata verrà trattata; potrà essere differita alla prima udienza di merito solo in presenza di un'istanza congiunta in tal senso dei difensori delle parti o anche del solo difensore del ricorrente, da presentare entro due giorni lavorativi prima dell'udienza già fissata: ciò al fine di consentire al Presidente del collegio e alla cancelleria di provvedere tempestivamente.

Sono considerati urgenti anche i procedimenti di cui agli artt. 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150

1.a.2 - Svolgimento delle udienze

Nelle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti costituite lo svolgimento delle stesse deve avvenire mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

In particolare, per le udienze di precisazione delle conclusioni i difensori provvedono a depositare in via telematica le proprie istanze e conclusioni entro il 3° giorno libero antecedente la data dell'udienza. In caso ciò non avvenga (ossia tutti i difensori non provvedono al deposito) e non vi siano motivi per ritenere che una delle parti abbia avuto un legittimo impedimento per procedere all'incombente, si provvederà ai sensi dell'art. 309 c.p.c., ma prudenzialmente la data del rinvio dovrà essere successiva al 7 settembre 2020. La Cancelleria provvede entro i due giorni successivi ad accettare istanze e conclusioni e a segnalare ai relatori i processi in cui le stesse sono state depositate. Successivamente il Collegio provvede all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - che saranno comunicati in via telematica alle parti - e

all'assunzione in decisione della causa sempre in via telematica. Laddove uno o più difensori dovessero prospettare una oggettiva difficoltà tecnica per l'utilizzo del telematico, potrà/potranno richiedere al Presidente del collegio un rinvio dell'incombente; sarà cura del Presidente comunicare ai difensori eventuali modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte con adeguato anticipo.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, i difensori sono invitati a depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

Laddove possibile i presidenti di sezione, sempre nel rispetto del contraddittorio e dell'effettiva partecipazione delle parti, organizzano lo svolgimento delle udienze da remoto attraverso sistemi a distanza nel rispetto delle modalità di cui all'allegato 1 della delibera del C.S.M. 26 marzo 2020 che si riporta in nota¹ e in ottemperanza a

¹ L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*
Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;
6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione

quanto previsto 83 comma 7 lett f) come modificato dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 ossia con la presenza del collegio nell'ufficio giudiziario.

In ogni caso la data della trattazione da remoto deve essere comunicata alle parti - con provvedimento contenente il link di collegamento - con anticipo di almeno sette giorni rispetto alla data fissata in modo da poter permettere alle parti di organizzare i collegamenti telematici. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

I Presidenti di sezione valuteranno, poi, la possibilità di assegnare termini abbreviati al fine di consentire di utilizzare il periodo di rallentamento della attività giudiziaria imposto dalla emergenza sanitaria per anticipare le Camere di Consiglio e le decisioni delle cause.

Per quanto non previsto in queste linee guida si osservano le indicazioni date dal CSM nell'allegato n. 1 che si riporta in nota².

dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;

11. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:

1. garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;

2. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;

3. verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla *stanza virtuale*, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT

4. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze

² **Attività preliminari all'udienza svolta tramite trattazione scritta ex art. 83 lett. H) d.l. 18/2020.**

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;

4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

L'assistenza tecnica ai magistrati ed ai cancellieri che assistono il giudice è garantita tramite numero verde 800 868 444.

1.a.3 - Svolgimento delle camere di consiglio

Allo scopo di adeguarsi alle linee guida espresse dal Governo in tema di contenimento del contagio da Covid-19 e quindi di evitare le situazioni di prossimità tra i magistrati, le camere di consiglio dovranno tenersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto anche con il solo utilizzo della funzione "audio" dei programmi indicati dal DGSIA nel caso in cui la funzione video non sia qualitativamente sufficiente. Il Magrif del settore civile unitamente al RID avranno cura di dare istruzioni ai Presidenti di sezione e di occuparsi della fornitura del materiale necessario.

Nel caso in cui non fosse possibile organizzare la camera di consiglio da remoto la stessa verrà svolta in presenza nelle aule di udienze o in altra aula sufficientemente spaziosa (tale da consentire il distanziamento delle persone) ed areata con tutte le precauzioni prescritte dall'Autorità Sanitaria che i presidenti avranno cura di far rispettare in ogni caso.

1.a.4 – Svolgimento delle altre udienze

In ogni caso le udienze, laddove non potessero svolgersi in modalità da remoto - e comunque sino al 31 luglio 2020 - dovranno celebrarsi a porte chiuse ex art. 128 c.p.c. e tenersi in aule di udienza e non negli studi dei presidenti o dei giudici, con chiamata delle singole cause scaglionata nel tempo e comunicata anticipatamente, e con il pieno rispetto tra tutti i partecipanti alle udienze delle distanze e delle cautele tutte indicate dalle Autorità Sanitarie e dai provvedimenti emanati dalla Presidenza della Corte e dalla Procura Generale.

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

1.a.5 – Deposito istanze, richieste e impugnazioni

Tutte le istanze, le richieste e gli atti di parte devono essere depositati telematicamente.

1.a.6 - Deposito delle sentenze

Il deposito delle sentenze dovrà avvenire unicamente a mezzo di consolle.

La sentenza verrà, quindi, controfirmata dal Presidente ovvero rimandata al relatore con eventuali osservazioni. Il relatore dovrà rinviare al Presidente la sentenza tenendo conto dei rilievi formulati. Il Presidente provvederà, infine, a controfirmare digitalmente la minuta ed a depositarla tramite consolle. La Cancelleria a quel punto la pubblicherà con l'utilizzo di SICID

1.b - Periodo 1° giugno – 31 luglio 2020

In questo periodo, come sopra illustrato, la trattazione delle udienze deve essere improntata alla esigenza di una graduale ripresa dell'attività.

Verranno trattate tutte le cause indicate nel periodo sino al 31 maggio 2020 e con le modalità ivi previste; le altre cause saranno rinviate a data successiva al **31 luglio 2020**, ad eccezione di quelle di seguito indicate che verranno trattate con le modalità indicate nel periodo precedente o con quelli sotto specificate.

In particolare in aggiunta a quanto previsto nel periodo precedente si celebreranno anche le udienze di prima comparizione purché in numero limitato (non inferiore a 5/6 e non superiore a 10/12 cause ad udienza) nonché **le cause più risalenti che possono esporre lo Stato all'azione di cui alla legge 89/2001 (c.d. Legge Pinto)** e le cause indicate come preferenziali nel progetto tabellare del triennio in corso sempre purché – negli ultimi due casi – non sia necessario svolgere attività istruttoria.

Nell'individuare la cause da trattare in prima udienza si dovrà dare la precedenza preferibilmente a quelle nelle quali è stata presentata istanza ex art. 283 c.p.c..

Le prime udienze ordinarie dovranno essere celebrate in presenza – o se possibile e con il consenso di tutte le parti mediante scambio e deposito telematico di note scritte - previa verifica del rispetto dei termini a comparire, tenendo conto della sospensione del periodo intercorrente tra il 9 marzo e l'11 maggio, dovendosi disporre il rinvio di ufficio in difetto del rispetto dei termini; il presidente del collegio, d'intesa con il presidente di sezione, avrà cura di organizzare uno

scaglionamento dell'orario di fissazione di ogni singola causa – se necessario anche in orario pomeridiano (previa verifica della disponibilità del personale) - in modo da evitare assembramenti in prossimità dell'aula.

Dovrà procedersi, però, al differimento della prima udienza ove la celebrazione della stessa in presenza comporti la necessità di un accesso in aula di un eccessivo numero di persone o sussistano altri problemi di carattere processuale o organizzativo.

Allo scopo di organizzare gli spazi e la disponibilità del personale amministrativo, ogni sezione indicherà, entro il 25 maggio, quanti procedimenti saranno chiamati davanti ad ogni collegio ed i presidenti di ogni collegio predisporranno, almeno entro due giorni liberi prima dell'udienza, gli orari scaglionati in cui le cause verranno chiamate: tale avviso sarà comunicato ai difensori tramite cancelleria.

Per il resto si applicano le disposizioni previste per il periodo fino al 31 maggio 2020 laddove compatibili.

2 - CAUSE DELLA SEZIONE LAVORO

2.a.1 - Periodo sino al 31 maggio 2020

Le cause sono rinviate a data successiva al **31 luglio 2020** ad eccezione di quelle urgenti.

Le cause urgenti sono trattate dal collegio di cui fa parte il relatore nominato nel decreto di fissazione dell'udienza, nella composizione già predeterminata ad inizio anno – e già comunicata alla presidenza della Corte - che resterà in vigore per l'intero periodo.

In ogni caso, i Consiglieri e i Giudici Ausiliari provvederanno altresì al deposito della motivazione delle sentenze già pronunciate e ad ogni altra attività di studio e preparazione delle cause di futura trattazione o, ancora, all'attività di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

2.a.2 – Indicazione dei procedimenti urgenti

Tra i provvedimenti urgenti da trattare rientrano quelli di cui agli artt. 431 e 373 c.p.c. e del'art.1 comma 60 L. 92/2012, nonché tutti quelli la cui ritardata trattazione

può produrre grave pregiudizio alle parti, tra cui, in particolare, le impugnazioni di licenziamento, collettivo o individuale, con domanda di tutela reale, svolte o meno con il procedimento di cui all'art.1 comma 58 e ss L.92/2012. In quest'ultimo caso la dichiarazione di urgenza, su istanza di parte, sarà fatta dal Presidente di Sezione con il decreto di fissazione di udienza o successivamente.

2.a.3 - Svolgimento delle udienze e delle successive camere di consiglio

Nei casi di svolgimento di udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e delle parti, lo svolgimento avviene ove possibile con l'utilizzo di applicazioni informatiche di trattazione dell'udienza, della camera di consiglio e di lettura del dispositivo attraverso sistemi a distanza, nel rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui ciò non sia possibile ovvero non vi sia necessità di lettura del dispositivo, la trattazione dovrà avvenire necessariamente secondo le modalità di cui alla nota 2 delle presenti linee guida con comunicazione telematica del provvedimento alle parti. In ogni caso lo svolgimento dell'udienza deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Nell'ipotesi in cui le udienze non potessero svolgersi con le modalità sopra descritte – e comunque sino al 31 luglio 2020 - le udienze si dovranno tenere nell'aula di udienza della sezione con chiamata delle singole cause scaglionata nel tempo e rispetto tra tutti i partecipanti alle udienze delle distanze e delle altre cautele indicate dalle Autorità Sanitarie e dai provvedimenti emanati dalla Presidenza della Corte e dalla Procura Generale.

2.a.4 – Depositi di istanze, richieste e impugnazioni

Tutte le istanze, le richieste e gli atti delle parti devono essere depositati telematicamente.

2.a.5 - Deposito delle sentenze

La Sezione continuerà a depositare tutte le sentenze unicamente a mezzo di Consolle e tale modalità verrà utilizzata anche per le ordinanze ed i decreti collegiali emessi fuori udienza.

2.b - Periodo 1° giugno – 31 luglio 2020

Le cause sono rinviate a data successiva al **31 luglio 2020** ad eccezione di quelle urgenti indicate nel par. 2.a.2 e delle seguenti.

In particolare, tra i provvedimenti da trattare, in aggiunta a quelli di cui agli artt. 431 e 373 c.p.c. e dell'art.1 comma 60 L.92/2012, saranno trattate le controversie aventi ad oggetto impugnazioni di licenziamento, collettivo o individuale, con domanda di tutela reale, introdotte con reclamo e da svolgersi con il procedimento di cui all'art.1 comma 58 e ss L.92/2012, con le modalità di cui al punto 2.a.3. sia per le udienze di discussione che, ove indispensabili, per quelle istruttorie.

Sono, inoltre, ricomprese le controversie di impugnazione di licenziamento collettivo o individuale con richiesta di applicazione della tutela reale introdotte con il rito ex art.433 c.p.c. ovvero quelle la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza su istanza di parte fatta dal Presidente di Sezione con il decreto di fissazione di udienza o successivamente.

Le udienze istruttorie riguarderanno solo i procedimenti urgenti come sopra definiti e nel caso in cui non possano svolgersi con le modalità sopra descritte - si potranno tenere nell'aula di udienza della sezione con chiamata delle singole cause scaglionata nel tempo e rispetto tra tutti i partecipanti alle udienze delle distanze e delle altre cautele indicate dalle Autorità Sanitarie.

Resta ferma l'applicazione di tutte le disposizioni di cui al periodo precedente.

3 - CAUSE DELLA SEZIONE FAMIGLIA E MINORI

3.a Periodo sino al 31 maggio 2020

Anche per la Sezione V civile famiglia e minori tutte le cause non urgenti devono essere rinviate a data successiva al **31 luglio 2020**.

Il Presidente di sezione (o un suo delegato), previa consultazione anche telematica dei consiglieri, dovrà indicare con cadenza almeno settimanale i turni dei magistrati (collegi) destinati a garantire (prevalentemente da remoto) le udienze e i provvedimenti urgenti ed indifferibili, assicurando un'equa rotazione

e le necessarie sostituzioni. Il provvedimento dovrà essere comunicato alla presidenza della Corte.

I Magistrati non impegnati nei turni (come titolari o supplenti), se non in ferie, sono comunque in servizio e saranno impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell'eventuale arretrato, nonché nello studio e nella preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione o, ancora, nell'attività di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura.

3.a.1 - Indicazione dei processi urgenti

La Sezione deve trattare:

I) i processi penali a carico di minorenni;

II) le cause di competenza in 1° grado del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio.

II) le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; per questo tipo di procedimenti - considerato che con il provvedimento di primo grado le obbligazioni di tal natura sono già state valutate e statuite – la trattazione è subordinata all'espressa istanza anche solo di una delle parti.

III) i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione, nonché le cause ancora in definizione di protezione internazionale nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità, incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

IV) tutte le cause nelle quali sussiste grave conflittualità tra le parti che determina una situazione di serio pregiudizio per i minori coinvolti e/o per gli equilibri familiari: in tali casi l'urgenza sarà valutata e dichiarata dal presidente della sezione con motivazione indicata nel decreto di fissazione.

3.a.2 - Trattazione delle udienze

§ 1 - Le udienze civili – solo per quanto possibile anche in ragione della peculiarità della materia trattata – sono svolte da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e con le modalità di cui alla nota 1) delle presenti linee guida. In ogni caso le udienze devono avvenire con la presenza del Giudice o del Collegio nell'Ufficio Giudiziario, assistito dal cancelliere.

Nei processi il cui svolgimento non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti lo svolgimento dell'udienza deve avvenire mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni: il provvedimento deve essere adottato fuori udienza e comunicato telematicamente alle parti secondo le modalità di cui alla nota 2 delle presenti linee guida.

La presenza dei Servizi Sociali potrà essere sostituita dal deposito di relazioni scritte laddove non ritenuta indispensabile.

§ 2 - Per il settore penale - solo nel caso non si tratti di udienze di discussione finale in pubblica udienza o in camere di consiglio o di udienza nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti o sentiti minori – eccezionalmente i giudici, anche quelli onorari, potranno partecipare alle udienze ed alle camere di consiglio da remoto attraverso applicativi messi a disposizione dal DGSIA ed indicati dal Magrif, tramite "invito" per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito *link*.

La modalità di svolgimento dell'udienza da remoto – se ritenuta compatibile con la particolarità delle materie trattate - potrà sempre essere applicata laddove vi sia il consenso di tutte le parti.

Nell'ipotesi in cui le udienze – anche per la peculiarità della materia trattata - non potessero svolgersi in modalità da remoto, sino al 31 luglio 2020 si dovranno tenere nell'aula di udienza della sezione - o in altra più ampia (se necessario) - a porte chiuse con chiamata delle singole cause scaglionata nel tempo e rispetto tra tutti i partecipanti alle udienze delle distanze e delle altre cautele indicate dalle Autorità Sanitarie.

3.a.3 – Depositi di istanze, richieste e impugnazioni

Tutte le istanze, le richieste e gli atti delle parti devono essere depositati telematicamente.

3.2 – Periodo 1° giugno – 31 luglio 2020

Le cause saranno rinviate in data successiva al **31 luglio 2020**, ad eccezione di quelle urgenti indicate nel paragrafo 3.a.1. e di quelle di seguito indicate.

In aggiunta alle cause per le quali è stata prevista la trattazione nel periodo sino al 31 maggio 2020 verranno trattate:

- a) le cause che riguardino l'affido di minori in situazioni di pregiudizio per i loro diritti nei confronti dei genitori con priorità ai procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento dei minori solo ad Enti;
- b) le cause relative ad obbligazioni di carattere alimentare in favore dei minori o di soggetti deboli, nei casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;
- c) le cause di impugnazione dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni laddove vi siano situazioni di allontanamento di minori e tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre serio pregiudizio per le parti;
- d) le cause di *status* o da trattare con rito ordinario, anche di prima comparizione;
- e) le cause indicate come urgenti dalle parti, previa valutazione dell'effettiva necessità di discussione deliberata da parte del Presidente di sezione, sentiti i consiglieri relatori.

Verranno, infine, celebrate anche le udienze penali. A tal riguardo la sezione, in camera di consiglio o in pubblica udienza (v. oltre punto 3.2.a.), tratterà oltre ai processi con imputati sottoposti a misure cautelari, anche processi con imputati a piede libero, sempre, però, con un numero di processi compatibile con l'esigenza di evitare assembramenti dall'aula di udienza, in considerazione della normale presenza anche dei genitori, dei servizi sociali e responsabili di comunità che seguono i giovani imputati.

3.2.a. – Modalità di svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio.

Si rimanda al punto 3.a.2. precisandosi che i giudizi in materia di famiglia non coinvolgenti questioni economiche si svolgeranno preferibilmente da remoto, con la presenza del Giudice o del Collegio nell'Ufficio Giudiziario, assistito dal cancelliere, salva motivata istanza delle parti finalizzata alla trattazione in presenza; i giudizi di famiglia riguardanti questioni economiche saranno trattate su istanza di parte con modalità preferibilmente cartolare, ossia mediante scambio di memorie scritte e adozione del provvedimento del giudice fuori udienza e così pure i giudizi di cui alla lett. d) sopra estesa saranno trattati mediante scambio di memorie scritte o di deposito di precisazione delle conclusioni.

Quanto, invece, ai provvedimenti sub d), la trattazione sarà preferibilmente da remoto e con le modalità indicate al punto 3.a.2.

Per le udienze penali la modalità sarà quella di cui all'art. 83 comma 12 bis così come introdotto dalla l. 24 aprile 2020 n. 24, modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, riportata nel § 2 del punto 3.a.2.

Il numero dei processi civili o penali trattati in presenza deve essere, in ogni caso, compatibile con l'esigenza di evitare assembramenti nell'aula di udienza e fuori dalla stessa, contatti ravvicinati tra le persone in considerazione della normale presenza anche dei genitori, dei servizi sociali e dei responsabili di comunità che seguono il minorenne.

4. - Comunicazioni dei Presidenti di sezione

I Presidenti delle sezioni civili (non della sezione lavoro e della sezione famiglia in quanto allocate in palazzina diversa dal Palazzo di Giustizia) avranno cura di inviare con congruo anticipo alla "Cabina di Regia" - istituita con provvedimento 5 maggio 2020 per la programmazione ed il coordinamento delle attività necessarie all'aumento dell'attività giudiziaria ed amministrativa e presieduta dalla Presidente della Corte - il numero delle udienze di prima comparizione che intendono celebrare in presenza nei mesi di giugno e luglio, affinché si possa coordinare tale programmazione con l'esigenza che in tutto il Palazzo di Giustizia vengano rispettate le disposizioni sanitarie di contrasto alla pandemia e che sia assicurata la presenza

del personale amministrativo in numero adeguato. Se necessario si procederà ad interlocuzione tra i presidenti e la “cabina di regia” per concordare eventuali modifiche alla programmazione delle udienze.

SETTORE PENALE

Premessa

Le disposizioni che seguono hanno carattere eccezionale e sono valide solo per il periodo emergenziale e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020 o altra data anteriore o posteriore che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria.

1. - Periodo sino al 31 maggio 2020

1.a - Processi con imputati a piede libero

Tutti i processi di cognizione e/o di esecuzione con imputati a piede libero che non presentino carattere di urgenza sono rinviati ad udienza successiva al **31 luglio 2020** con provvedimenti, fuori udienza, dei presidenti di sezione che verranno comunicati al Procuratore Generale, ai difensori, agli imputati ed alle altre parti.

1.a.1 - Indicazione dei processi urgenti

Sono considerati processi urgenti:

- I) quelli a carico di soggetti ad uno dei quali almeno sono state applicate misure cautelari (anche non detentive) e per i quali nel periodo 12 maggio 2020 – 31 luglio 2020 o nei sei mesi successivi al 12 maggio 2020 scadono i termini di cui all’art. 304 comma 6 c.p.p.;
- II) quelli a carico di persone detenute (anche per altra causa) ad eccezione dei casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell’art. 51-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354;
- III) quelli con soggetti ai quali sono state applicate misure di sicurezza o misure cautelari per la causa per cui si procede, diversi da quelli indicati sub I);

- IV) quelli con soggetti sottoposti a misura di prevenzione per la causa per la quale si procede;
- V) quelli per l'applicazione di misure di prevenzione siano esse di natura personale che reale;
- VI) quelli di cui agli artt. 175 e 629 bis c.p.p. riguardanti detenuti per il processo per il quale si procede e per i quali è prevedibile la scarcerazione in caso di accoglimento dell'istanza;
- VII) quelli relativi ai MAE ed alle estradizioni, nonché i procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere ex D.L.vo n. 161/2010 nei confronti di persone detenute all'estero e i procedimenti, ex art. 743 c.p.p., di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane emesse nei confronti di persone in stato di detenzione;
- VIII) quelli che in ogni caso presentano carattere di urgenza dichiarata dal Presidente del collegio, anche su istanza di una delle parti, con provvedimento motivato. A titolo esemplificativo si intendono urgenti: a) i processi nei quali la ritardata trattazione può recare grave pregiudizio ad una delle parti; b) i processi nei quali i termini di custodia cautelare sono in scadenza entro l'11 novembre 2020; c) i processi nei quali il detenuto ha già sofferto un consistente periodo di custodia cautelare;

precisandosi che per i processi da II) a VI) l'urgenza è valutata a seguito della presentazione da parte dei detenuti, degli imputati, dei proposti o dei loro difensori di espressa istanza volta alla celebrazione dei processi o di anticipazione della data di udienza di rinvio. L'istanza, per quanto possibile, deve essere presentata con anticipo rispetto alla data fissata (almeno sei giorni) in modo da poter organizzare la videoconferenza.

1.a.2 – Celebrazione dei processi: considerazioni generali

Nel periodo 11 maggio – 31 luglio 2020 ciascuna sezione celebrerà i processi di cognizione urgenti (come sopra indicati) di competenza tabellare.

La celebrazione dei processi con persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare avviene, se possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicando per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e sempre purché siano garantiti il contraddittorio,

l'effettiva partecipazione delle parti e la fonia riservata tra la persona detenuta o in stato di custodia cautelare ed il difensore laddove necessario.

Il Magrif del settore penale - avendo già divulgato il vademecum di carattere generale - d'intesa con il RID indicherà eventualmente ai presidenti di sezione, ove necessario, specifiche modalità di svolgimento di tali udienze e si occuperà dell'acquisizione del materiale informatico necessario.

Sino al 31 luglio 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti - e non siano udienze pubbliche o in camera di consiglio di discussione finale o udienze nella quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti - possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve sempre avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e secondo le indicazioni di cui all'art. 83 comma 12 bis l. 24 aprile 2020 n. 27. Nella stesura del processo verbale di udienza l'ausiliario del giudice dovrà dare atto delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art. 137 comma 2 c.p.p. o di vistarlo ai sensi dell'art. 483 comma 1 c.p.p.

Per le Corti di Assise, solo nel caso non si tratti di udienze di discussione finale in pubblica udienza o in camere di consiglio ovvero di udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, i giudici popolari potranno partecipare alle udienze ed alle camere di consiglio da remoto attraverso applicativi messi a disposizione dal DGSIA ed indicati dal Magrif, tramite "invito" per PEO (posta elettronica ordinaria) contenente apposito *link*.

L'assistenza tecnica ai magistrati ed ai cancellieri che assistono il giudice è garantita tramite numero verde 800 868 444.

Nel caso, invece, di udienze pubbliche o in camera di consiglio di discussione finale o udienze nella quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, le

udienze potranno essere tenute da remoto solo con il consenso di tutte le parti. Il consenso dovrà pervenire al Presidente del collegio in tempo utile per apprestare i collegamenti e, comunque, almeno sei giorni prima dell'udienza.

Nel caso di persone sottoposte agli arresti domiciliari o comunque a misure diverse dalla custodia in carcere, le udienze – sempre che non si tratti di udienze pubbliche o in camera di consiglio di discussione finale o udienze nelle quali devono esser esaminati testimoni, parti, consulenti o periti o se vi è il consenso delle parti - potranno essere svolte con un video collegamento che assicuri la presenza, anche da remoto, dell'imputato e del difensore. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e secondo le modalità indicate dall'art. 83 comma 12 bis l. 24 aprile 2020 n. 27 Il collegamento avverrà dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per le videoconferenze, quando disponibile, o per il collegamento da remoto: in tal caso l'identità dell'imputato è accertata dall'ufficiale di polizia presente. Nella stesura del processo verbale di udienza l'ausiliario del giudice dovrà dare atto delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art. 137 comma 2 c.p.p. o di vistarlo ai sensi dell'art. 483 comma 1 c.p.p. I difensori partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui sono collegati gli assistiti, che può essere anche quella dello Studio professionale del difensore.

Nel caso in cui lo ritenga necessario ed indispensabile il collegio, sentite le parti, potrà sempre disporre la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario all'atto (es. confronto, ricognizione, ecc.), adottando le distanze e le altre cautele suggerite dall'Autorità Sanitaria.

La trattazione da remoto da preferire laddove possibile non deve, però, considerarsi obbligatoria né costituisce un diritto delle parti, ma sarà il giudice a valutare la possibilità di adottarla motivatamente tenuto conto delle peculiari finalità di contrasto dell'emergenza pandemica che hanno ispirato le presenti linee-guida.

Laddove non fosse possibile procedere nel modo sopra illustrato – per problemi di natura tecnica o per la mancanza del consenso delle parti – e comunque sino al 31 luglio 2020 - le udienze verranno celebrate in presenza a porte chiuse ex art. 472 comma 3 del c.p.p., distanziate nel tempo in modo che si evitino assembramenti o

contatti ravvicinati di persone. Dell'orario di celebrazione del processo sarà data comunicazione ai difensori ed alle altre parti con congruo anticipo. Sarà cura dei Presidenti dei Collegi garantire un adeguato scaglionamento degli orari dei processi non solo tenendo conto della complessità dei processi, ma anche interloquendo con i difensori con congruo anticipo per verificare l'intenzione degli stessi di riportarsi o meno ai motivi del proprio atto di appello o per conoscere i tempi della discussione.

Per agevolare la limitazione della presenza dei difensori nell'aula di udienza al momento della lettura dei dispositivi le cancellerie invieranno a mezzo PEC i dispositivi a tutti i difensori dei processi decisi; ove possibile e consentito, la presenza dei difensori alla lettura in Aula dei dispositivi da parte della Corte va limitata ad uno solo in sostituzione di tutti gli altri.

All'interno dell'Aula tutti i presenti dovranno stare ad una distanza non inferiore a quella indicata dall'Autorità sanitaria, adottando le altre cautele suggerite.

Ogni Aula di udienza verrà adeguatamente areata oltre che dotata di dispositivi igienizzanti e di protezione (ad esempio gel igienizzante per le mani e, ove reperibili sul mercato e idonei, coprimicrofono sostituibili) oltretutto, se possibile, di un ingresso e di una uscita separata. Le parti ed i giudici dovranno indossare le mascherine ed i guanti.

I Presidenti del Collegio dovranno, altresì, vigilare affinché le camere di consiglio siano tenute in locali che assicurino un'adeguata distanza tra i giudici, l'uso di mascherine almeno del tipo chirurgico ed un'adeguata areazione.

Per permettere una più efficace organizzazione dell'Ufficio della Procura Generale sarà cura delle cancellerie delle sezioni indicare alla segreteria della Procura Generale con congruo anticipo (almeno due settimane) i giorni in cui si celebrerà l'udienza, fatta salva ovviamente la comunicazione dei decreti di citazione nei termini legislativamente previsti.

Si precisa, infine, che va considerata "*udienza di discussione finale*" quella conclusiva del giudizio di merito e non per esempio quella relativa agli incidenti di esecuzione o alla correzione degli errori materiali o all'opposizione di cui all'art. 667 IV comma c.p.p.

1.a.2.bis - segue... Udienze di convalida nei procedimenti relativi ai MAE ed alle estradizioni

Le udienze di convalida degli arresti ai fini estradizionali e in esecuzione dei MAE si svolgono utilizzando i collegamenti da remoto mediante il programma Teams con le modalità esecutive indicate nel Protocollo stipulato in data 23.3.2020 con l'Ordine degli Avvocati di Milano e nel provvedimento del Presidente Vicario della Corte a cui si rinvia e che si riportano nelle linee essenziali.

Il difensore della persona detenuta può partecipare all'udienza attraverso collegamento da remoto presso il proprio studio professionale, a meno che non preferisca partecipare all'udienza presso l'aula della Corte ovvero presso l'istituto di pena ove è ristretto il suo assistito.

La Polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

Il difensore comunicherà alla Polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).

La Polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail della cancelleria sez5.penale.ca.milano@giustiziacert.it il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

La cancelleria comunicherà quanto prima al difensore, attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati, unitamente al luogo ed all'ora ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato.

Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con il verbale di arresto, dando atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Le comunicazioni riservate fra il difensore e la persona detenuta avverranno con le seguenti modalità: il detenuto utilizzerà il telefono cellulare che l'Ordine degli Avvocati di Milano ha messo a disposizione degli istituti di pena nelle stanze adibite al collegamento con il Tribunale di Sorveglianza; il difensore e l'interprete utilizzeranno i rispettivi telefoni cellulari. L'eventuale presenza di un interprete sarà assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova il detenuto (adottando le distanze e le altre cautele suggerite dall'Autorità Sanitaria), con la

possibilità anche per l'interprete di accedere, ove necessario, al canale di comunicazione riservato tra l'arrestato ed il difensore.

1.a.2 ter – segue Altre udienze camerali

§ 1 - Le udienze camerali dei procedimenti relativi ai MAE ed alle estradizioni, ai procedimenti di riconoscimento delle sentenze straniere ex D.L.vo n. 161/10 nei confronti di persone detenute all'estero e di quelli di cui all'art. 743 c.p.p. di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane emesse nei confronti di persone in stato di detenzione (processi per gli adempimenti di cancelleria dei quali rimane la competenza esclusiva della cancelleria della quinta sezione penale), nonché quelle di cui ai procedimenti di cui agli artt. 175 e 629 bis c.p.p., quelle relative a procedimenti di esecuzione ed ogni altra udienza camerale relativa a procedimenti che presentano caratteri di urgenza come da disposizione di cui all'art. 1.a VIII) delle presenti linee guida, che dovranno essere celebrati dalla sezione penale di rispettiva competenza, si devono svolgere, laddove possibile, utilizzando i collegamenti da remoto mediante il programma Teams con le modalità sopradescritte in quanto applicabili, integrate dalle ulteriori seguenti disposizioni. In ogni caso, laddove si proceda da remoto, nel processo verbale deve essere dato atto che l'avvocato ha dato l'espresso consenso alla trattazione del procedimento con le modalità da remoto.

La cancelleria scansionerà, in formato PDF, l'istanza cartacea e i relativi allegati e li trasmetterà in visione al P.G. all'indirizzo mail pg.milano@giustizia.it [per eventuale registrazione al protocollo].

Nell'oggetto della mail sarà specificamente indicato "istanza di ... ad es. rescissione del giudicato, nome e cognome del condannato, richiesta di parere".

Il parere del P.G. sarà scansionato e trasmesso in formato PDF all'indirizzo mail della cancelleria della sezione che ha in carico il procedimento.

L'originale cartaceo sarà custodito dal suo autore e trasmesso alla cancelleria della Corte non appena possibile e quindi al più tardi al momento della cessazione delle presenti linee guida.

Resta salva la possibilità di richiedere l'atto in originale quando sussistono dubbi sulla genuinità dello stesso o se ne ravvisi l'assoluta necessità.

L'avviso di fissazione dell'udienza indicherà che la stessa si svolgerà mediante collegamento da remoto con Teams e che, in assenza di espressa comunicazione contraria, il difensore vi parteciperà dal proprio studio professionale.

L'avviso di fissazione dell'udienza conterrà anche il link per il collegamento stesso e, comunque, l'espressa richiesta al difensore di comunicare all'Ufficio il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria necessario per lo svolgimento dell'udienza con modalità da remoto.

Allo stesso indirizzo di posta elettronica del difensore la cancelleria comunicherà il parere espresso dal P.G. sull'istanza.

§ 2 - Per i procedimenti ex artt. 629 bis c.p.p. e 671 c.p.p. e in generale per tutti i procedimenti di esecuzione urgenti, con il consenso di tutte le parti e laddove il detenuto rinunci a presenziare all'udienza, è possibile anche procedere alla camera di consiglio non partecipata con la seguente procedura: mediante apposito provvedimento a firma del Presidente o anche con interlocuzione telefonica contestuali al decreto di fissazione dell'udienza si chiede alle parti se consentono a che l'incidente sia deciso alla data fissata in camera di consiglio senza la partecipazione fisica delle parti o collegamenti a distanza, con la possibilità di presentare memoria scritta anche eventualmente in replica al parere, sempre scritto, del Procuratore Generale, previamente comunicato alla difesa. Il provvedimento viene successivamente comunicato alle parti in via telematica.

1.a.3 – Trattazione istanze urgenti, MAE, estradizioni ed altri provvedimenti

Tenuto conto della situazione di emergenza e del fatto che in alcune sezioni penali vi è un maggior numero di processi "urgenti" da trattare rispetto ad altre sezioni, ogni sezione penale (esclusa l'Assise) per una settimana a turno tratterà tutte le istanze urgenti prevedendo almeno tre collegi settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) e un turno giornaliero per le convalide degli arresti a fini estradizionali e in esecuzione dei MAE, nonché per l'audizione degli arrestati, da lunedì a domenica (l'arresto della domenica lo tratterà la sezione competente per la settimana successiva): dando atto dell'alternanza delle sezioni incaricate a partire dal 23 marzo con la prima sezione e sino al 31 maggio 2020 con la quinta sezione.

Il procedimento di estradizione o relativo al mandato di arresto europeo, dopo la convalida e l'audizione dell'arrestato, viene trasmesso alla V Sezione penale per l'ulteriore corso. Sarà cura dei Presidenti della V sezione dare istruzioni operative

scritte per l'efficace trattazione dei provvedimenti sopra indicati. Ogni cancelleria di sezione gestirà le istanze della sezione di appartenenza, facendole pervenire al collegio di turno e provvedendo alle comunicazioni ed alle notifiche dei provvedimenti.

La due sezioni della Corte di assise tratteranno con un unico collegio le istanze urgenti di competenza: il Presidente ed il giudice a latere nel caso di impedimento motivato saranno sostituiti rispettivamente dal Presidente e dal giudice anziano del collegio "ordinario" presente.

La cancelleria di entrambe le sezioni gestirà le istanze urgenti della sezione di appartenenza, facendole pervenire, anche via e-mail, al Presidente e al consigliere relatore di turno per il giorno di ricezione dell'istanza medesima. Successivamente la Cancelleria provvederà alle comunicazioni ed alle notifiche di rito dei provvedimenti tramite comunicazioni telematiche.

1.a.3 bis – segue...Precisazioni

- procedimenti ex art. 671 c.p. (continuazione e/o rideterminazione pena): gli stessi vanno fissati davanti alla sezione di turno solo su richiesta motivata del difensore e se relativi a detenuti per i quali è prevedibile astrattamente che in caso di accoglimento vi possa essere nel periodo 9 marzo /31 luglio 2020 la scarcerazione: in tal caso il presidente dovrà dare motivazione dell'urgenza; diversamente i processi vanno trattati dalla sezione competente senza urgenza nei tempi consentiti dall'emergenza o trattati dalla sezione di competenza nella settimana del proprio turno.

- procedimenti ex art. 629 bis c.p.p.: vanno trattati solo se vi è richiesta motivata del difensore e se riguardano soggetti detenuti che in caso di accoglimento potrebbero essere scarcerati: anche in questo caso il presidente nel decreto di fissazione deve dare conto dell'urgenza. I procedimenti che non presentano le caratteristiche sopra indicate non si considerano urgenti e ogni sezione può trattarli nel tempo che riterrà più opportuno evitando di fissarli, ove possibile, nel periodo di emergenza.

Procedimenti fissati senza alcuna dichiarazione di urgenza nei termini sopra indicati dovranno essere restituiti alla sezione competente.

1.a.4 - Camere di consiglio

Le camere di consiglio per i procedimenti di cui al punto 1.a.2, ove possibile, ex art. 83 comma 12^{quinquies} legge 24 aprile 2020 n. 27 potranno essere svolte da remoto anche se non necessariamente in modalità video continua, purché sia certa l'identità della persona chiamata alla conferenza e purché vi sia sempre la possibilità per ogni partecipante alla camera di consiglio di consultazione degli atti. Il Magrif del settore penale – avendo già divulgato il vademecum di carattere generale -, d'intesa con il RID, indicherà eventualmente ai Presidenti di sezione specifiche modalità tecniche di svolgimento e si occuperà dell'acquisizione del materiale informatico necessario. Per la Corte di assise le camere di consiglio con i giudici popolari, fatto salvo quanto sopra indicato, potranno essere svolte eccezionalmente mediante l'utilizzo di strumenti informatici (preferibilmente Microsoft Teams, o Skype for business o Whatsapp) che consentano la contemporanea presenza almeno fonica dei giudici con le modalità sopra indicate. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti.

Ove ciò non fosse praticabile, si provvederà con la materiale convocazione della camera di consiglio, attuando le più opportune cautele.

1.a.5. - Deposito dei provvedimenti

Nei procedimenti penali nei quali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio sono state assunte mediante collegamenti da remoto, ex art. 83 comma 12^{quinquies} l. 27/2020, dopo la deliberazione il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza ed il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.

Per i provvedimenti diversi dalle sentenze assunti all'esito di camere di consiglio svolte a distanza il deposito potrà avvenire anche nel seguente modo al fine di evitare l'afflusso di più persone nelle cancellerie o la circolazione di più persone all'esterno delle abitazioni: il relatore - diverso dal Presidente - invia una bozza al Presidente, il quale dopo averla eventualmente corretta, predispone l'originale, lo firma come "presidente estensore" (le ordinanze, infatti, potranno essere sottoscritte dal solo presidente, come le sentenze laddove estensore sia il presidente), lo scannerizza e invia la copia scannerizzata con e-mail alla cancelleria,

previo avviso telefonico. La cancelleria provvede alla immediata notifica del provvedimento. Il Presidente provvederà successivamente a depositare l'originale in cancelleria.

1.a.6 - Deposito di istanze, richieste e atti di impugnazione

Ogni istanza e/o richiesta delle parti va inoltrata tramite PEC alle cancellerie che provvederanno alla registrazione ed all'inoltro al Presidente di sezione per quanto di competenza.

Per la consultazione dei fascicoli con udienza fissata a breve (non oltre due mesi dall'istanza) il difensore con una e-mail deve chiedere alla cancelleria di visionare un determinato fascicolo indicandone i riferimenti necessari e la cancelleria comunicherà via pec il luogo, il giorno e l'orario in cui il fascicolo sarà consultabile dall'istante.

È già stata inviata ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto una comunicazione con i numeri telefonici diretti e gli indirizzi e-mail di tutte le sezioni penali da contattare per lo svolgimento delle attività sopra richiamate.

Per il deposito degli atti di impugnazione – tenuto, comunque, presente il termine di sospensione per la presentazione degli stessi - è attivo lo sportello U.R.P. del Palazzo di Giustizia dalle ore 9,30 alle ore 11,30 (l'orario potrà essere implementato con disposizione del dirigente amministrativo laddove necessario) di ciascun giorno da lunedì a sabato.

Nel caso in cui – a seguito della graduale ripresa dell'attività giudiziaria - le modalità di deposito suddette non dovessero essere sufficienti a soddisfare le richieste delle parti, si procederà ad individuare modalità diverse (es. ripristino dell'accesso diretto senza prenotazione alle cancellerie delle singole sezioni) in ogni caso rispettose delle indicazioni dell'Autorità Sanitaria.

2. - Periodo 1° giugno 2020 - 31 luglio 2020

Anche nel periodo in oggetto tutti i processi saranno **rinviiati in data successiva al 31 luglio 2020**, ad eccezione di quelli indicati come urgenti nel periodo sino al 31 maggio 2020 e di quelli di seguito indicati.

Nell'ottica di una ripresa prudentiale dell'attività giudiziaria e tenuto conto di tutte le problematiche correlate (gestione logistica e del personale amministrativo) si ritiene che nel periodo in esame le sezioni in aggiunta ai processi trattati nel periodo sino al 31 maggio 2020 potranno iniziare a trattare tutti i processi con imputati sottoposti a misura a prescindere dall'istanza della difesa e a svolgere processi con imputati a piede libero ma con le limitazioni che si vanno ad illustrare dettate dall'esigenza di non alimentare nuovi focolai della pandemia e gestire in sicurezza la fase della ripresa.

Nei mesi di giugno e luglio 2020 ciascuna sezione potrà celebrare non più di 3 udienze a settimana trattando in ciascuna non più di 6/8 processi non complessi (con valutazione ponderale non superiore a 2/3 secondo le tabelle organizzative in vigore) avendo cura che i processi con imputati liberi non abbiano un numero di imputati tale da impedire – se l'udienza sarà celebrata in presenza - il rispetto delle disposizioni delle Autorità Sanitarie.

Nella scelta dei processi da celebrare si dovrà dare la precedenza a quelli più risalenti che possono esporre lo Stato all'azione di cui alla L. 89/2001 (Legge Pinto).

Le udienze verranno celebrate secondo le modalità indicate sopra nel punto 1.a.2.

Dal punto di vista del limite numerico sopra indicato non sono considerate "udienze" le camere di consiglio eventualmente fissate per la trattazione di istanze urgenti anche se si consiglia, se possibile, di accorpate tali camere di consiglio ad un'udienza.

Restano fermi i turni giornalieri (da lunedì a domenica) della quinta sezione penale per la gestione delle urgenze "internazionali".

Eventuali deroghe in eccesso alle indicazioni numeriche sopra riportate potranno essere disposte in via del tutto eccezionale dai Presidenti di sezione con provvedimenti motivati d'intesa con il Presidente coordinatore del settore penale.

I Presidenti delle sezioni penali avranno cura di inviare con congruo anticipo alla "Cabina di Regia" - istituita con provvedimento 5 maggio 2020 per la programmazione ed il coordinamento delle attività necessarie all'aumento dell'attività giudiziaria ed amministrativa e presieduta dalla Presidente della Corte - il numero delle udienze che intendono celebrare nei mesi di giugno e luglio affinché

si possa coordinare tale programmazione con l'esigenza che in tutto il Palazzo di Giustizia vengano rispettate le disposizioni sanitarie di contrasto alla pandemia e che sia assicurata la presenza del personale amministrativo in numero adeguato. Se necessario si procederà ad interlocuzione tra i Presidenti e la "Cabina di Regia" per concordare eventuali modifiche alla programmazione delle udienze.

La comunicazione sopra indicata – con le eventuali modifiche - dovrà essere inviata anche alla Procura Generale della Repubblica affinché possa organizzare la presenza dei Sostituti Procuratori Generali alle udienze (siano esse in presenza o a distanza).

I processi di cui agli artt. 175, 629 bis e 671 c.p.p. potranno essere trattati anche se riguardanti soggetti liberi purché con le modalità indicate nel § 2 del punto 1.a.2.ter.

Dal 1° giugno 2020 ogni sezione tratterà tutte le istanze urgenti di competenza di cui al punto 1.a.3. con soppressione del turno settimanale sezionale.

Per tutto ciò che non è disciplinato in questo punto si rimanda alle disposizioni del punto relativo al periodo sino al 31 maggio 2020, laddove compatibili.

ENTRATA IN VIGORE E MONITORAGGIO

Il presente provvedimento, che sostituisce i provvedimenti del 13 marzo 2020 e del 10 aprile 2020, entrerà in vigore al momento della data della sottoscrizione riportata in epigrafe. Sarà sottoposto a costante monitoraggio di concerto con la Procura Generale, l'Ordine degli Avvocati, la Camera Penale ed il Dirigente Amministrativo per verificare l'efficacia delle linee guida ed apportare le eventuali necessarie modifiche.

Si comunichi:

- 1) A tutti i Presidenti di sezione, ai Consiglieri togati e ai Giudici ausiliari della Corte,
- 2) Al Dirigente Amministrativo della Corte e ai Direttori Amministrativi dei settori civile e penale,
- 3) Al Presidente della Regione Lombardia, anche come tramite dell'Autorità sanitaria regionale,
- 4) Al Consiglio Giudiziario,

- 5) Al Consiglio Superiore della Magistratura (VII commissione),
- 6) Al Ministero della Giustizia (DOG),
- 7) Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, anche in rappresentanza dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto,
- 8) Al Presidente della Camera Penale di Milano, anche in rappresentanza di tutte le Camere Penali del Distretto.

Il Presidente della Corte di Appello

Marina Anna Tavassi



Sottoscrive per adesione:

Il Procuratore Generale f.f.

Nunzia Gatto

